

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2023-2024

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

SITO NATURA 2000 ITA030042 MONTI PELORITANI, DORSALE CURCURACI , ANTENNA MARE E
AREA MARINA DELLO STRETTO DI MESSINA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013 , che costituisce unico

strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è esercitato nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 31/GAB del 26/06/2023 con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2023-2024, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione, gli stessi, sono stati istituiti;

CONSIDERATO che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il D.A. n.1092 del 14/09/2023 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

RITENUTO di potere consentire, per la stagione venatoria 2023-2024, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

D E C R E T A

ART.1- Il Decreto Assessoriale n. 963 SRT-S3 del 30 agosto 2023 è annullato.

ART.2- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2023-2024, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

- 1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena;
- 2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- 3) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;

- 4) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 5) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 6) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- 7) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- 8) nel periodo dal 01 al 30 ottobre 2023 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire a rapaci e cicogne eventuali soste notturne;
- 9) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- 10) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- 11) qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata

ART.3- Dal 01 al 31 gennaio 2024 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche soltanto in forma collettiva a squadre e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

ART.4- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

- 1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale e alla volpe, con l'ausilio dei cani.
 - a) Dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023 sono ammessi numero 316 cacciatori che, dal 02 ottobre al 31 ottobre 2023 potranno esercitare attività venatoria tre giorni alla settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, mentre dal 1 novembre al 31 dicembre 2023 potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
 - b) dal 1 novembre al 31 dicembre 2023 sono ammessi n. 240 cacciatori che potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato; gli stessi, dal 01 al 31 gennaio 2024 potranno esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva due giorni alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina;
- 2) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella forma generica,

come previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino della stagione venatoria, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente all'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina.

- a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:
 - Per il Comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;
 - Per il Comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;
 - Per il Comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
 - Per il Comune di Saponara è ammesso n. 37 cacciatori;
 - Per il Comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori.
 - b) Gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica e saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
 - c) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
 - d) Gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
 - e) I cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma generica sono autorizzati ad effettuare il prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa) e sue forme fenotipiche dal 01 novembre al 31 dicembre 2023 nella forma di caccia vagante;
- 3) I cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma collettiva al Cinghiale, come previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente dell'Ufficio Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina. Le istanze devono essere presente secondo le seguenti modalità:
- il caposquadra presenterà la propria istanza e quella dei componenti la squadra, corredata di elenco;
 - l'elenco delle domande sarà redatto per squadre in ordine di presentazione delle domande e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento.
- 4) Per la presentazione delle istanze di ammissione sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, all'albo dell' Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina e all'albo dei comuni il cui territorio

ricade all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

ART.5 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 1 ottobre al 25 ottobre 2023
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2023
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);
- d) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2023
uccelli: cesena (*Turdus pilaris*),
- e) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2023
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- f) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2022
uccelli: Merlo (*Turdus merula*); Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- g) dal 01 ottobre al 31 Dicembre 2023
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpe*)
- h) dal 01 ottobre al 31 Gennaio 2024
mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche
- i) ulteriori prescrizioni e limitazioni
 - dal 01 al 31 dicembre 2022 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
 - non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

ART. 6 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 01 ottobre al 31 dicembre è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina entro il 29 settembre 2023, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento;
- 2) non possono essere autorizzate più di due squadre per giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito

avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART.7 Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita eccezionalmente dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024.

a) dal 1 al 31 ottobre 2023 esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

b) dal 01 novembre al 31 dicembre 2023 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;

c) dal 01 al 31 gennaio 2024, i cacciatori potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato.

d) dal 01 al 31 gennaio 2024, la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata.

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 29 settembre 2023 da parte del Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1 - i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;

2 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a - il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b - i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;

c - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3 - la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4 - tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può

utilizzare più di 20 cani.

ART. 8 – Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART. 9 – Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n°21 e ss.mm. e ii.

Palermo, 20 settembre 2023

L'Assessore
Luca Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
20.09.2023 13:40:39
GMT+00:00